

**DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n.148 (G.U. n. 221 Suppl.Ord. del 23/09/2015) ([cerca Riferimenti in altri archivi](#))**

**Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della [legge 10 dicembre 2014, n. 183](#). (15G00160)**

*Materia: PENSIONI, PENSIONATI, LAVORO, LAVORATORI*

*Entrata in vigore: 24/9/2015*

*PD: S2150161*

*URN: urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148*

*Natura: decreto legislativo*

*Emanante: stato*

## Titolo I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

### Capo III Integrazioni salariali straordinarie

**Art. 22 Durata ([cerca Riferimenti in altri archivi](#))**

1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all' [articolo 21, comma 1, lettera a\)](#), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui all' [articolo 21, comma 1, lettera b\)](#), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarietà di cui all' [articolo 21, comma 1, lettera c\)](#), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal [comma 5](#), la durata massima può raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all' [articolo 4, comma 1](#), la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
6. La disposizione di cui al [comma 5](#) non si applica alle imprese edili e affini.

[Visualizza note](#)

**DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n.148 (G.U. n. 221 Suppl.Ord. del 23/09/2015) ([cerca Riferimenti in altri archivi](#))**

**Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della [legge 10 dicembre 2014, n. 183](#). (15G00160)**

*Materia: PENSIONI, PENSIONATI, LAVORO, LAVORATORI*

*Entrata in vigore: 24/9/2015*

*PD: S2150161*

*URN: urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148*

---

*Natura:* **decreto legislativo**  
*Emanante:* **stato**

---

#### **Titolo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 44**

##### **Disposizioni finali e transitorie <sup>24</sup> ([cerca Riferimenti in altri archivi](#))**

1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore.
2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali di cui all' articolo 4, commi [1](#) e [2](#) , i trattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.
3. La disposizione di cui all' [articolo 22, comma 4](#), non si applica nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.